



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Protocollo: 1455

Rif.:

Allegati: 4

Roma, 3 marzo 2006

**Risoluzione n. 1/D**

Alle Direzioni Regionali  
dell'Agenzia delle Dogane  
LORO SEDI

Alle Direzioni Circostrizionali  
dell'Agenzia delle Dogane  
LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza  
LORO SEDI

Agli Uffici delle dogane  
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Ministero delle Attività Produttive  
Direz. Politica Commerciale e Gestione  
Regime Scambi – Direzione Sviluppo  
Produttivo  
ROMA

Al Ministero delle Politiche Agricole  
Direz. Politiche Comunitarie e  
Internazionali  
ROMA

Al Comando Generale della  
Guardia di Finanza –  
Ufficio Operazioni  
Viale XXI Aprile, 51  
00162 ROMA

Al Servizio Consultivo Ispettivo  
Tributario – SE.C.I.T.  
00100 ROMA

All'istituto Nazionale per il  
Commercio Estero  
ROMA

All'Ufficio Audit Interno  
SEDE

All'Area Personale,  
Organizzazione e Informatica  
S E D E

All'Area Affari Giuridici e  
Contenzioso  
S E D E

All'Area Verifiche e Controlli  
Tributi Doganali e Accise,  
Laboratori Chimici  
SEDE

Agli Uffici di Diretta  
Collaborazione del Direttore  
S E D E

Al Servizio Autonomo Interventi  
nel Settore Agricolo  
S E D E

Alla Camera di Commercio  
Internazionale - Sezione Italiana  
Via XX Settembre, 5  
00187 - ROMA  
Fax 064882677

Alla Confederazione Generale  
dell'Industria Italiana  
Viale dell'Astronomia, 30  
00144 - ROMA  
Fax 065903684

Alla Confederazione Generale  
dell'Agricoltura  
C.so Vittorio Emanuele, 101  
00186 - ROMA  
Fax 0668801051

Alla Confederazione Generale  
Italiana del Commercio, del  
Turismo e dei Servizi  
P.zza G. Belli, 2  
00153 - ROMA  
Fax 065809425

All'Unione Italiana Camere di  
Commercio, Industria ed  
Artigianato  
Piazza Sallustio, 21  
00187 - ROMA  
Fax 0678052346

Al Consiglio Nazionale degli  
Spedizionieri Doganali  
Via XX Settembre, 3  
ROMA  
Fax 0642004628

Alla Società Italiana Cauzioni  
Via Crescenzo, 12  
ROMA  
Fax 066892044

Alla Federazione Nazionale  
Spedizionieri Italiani  
Via Postumia, 3  
00198 – ROMA

All' Assiterminal  
Associazione Italiana  
Terminalisti Portuali  
Via F. Romani GENOVA  
Fax 0108313528

Assologistica  
Via Panama, 62  
ROMA  
Fax 068844824

Alla Confederazione  
Italiana Armatori  
P.zza SS.Apostoli 66  
ROMA  
Fax 0669783730

Alla Federazione Nazionale  
Imprese Elettriche ed Elettroniche  
Via Gattamelata, 34  
MILANO  
FAX 023264212

Alla Federchimica/Assospecifici  
Via G. da Procida, 11  
MILANO  
Fax 0234565349

All' Assocad  
Via Traversa, 3  
57100 LIVORNO  
Fax 0521229575

Alla Confederazione Generale  
Traffico e Trasporti  
Via Panama, 62  
00198 - ROMA  
Fax 068415576

All'E.N.I.  
P.zza Enrico Mattei, 1  
00144 - ROMA  
Fax 0659825995

All'Unione Petrolifera  
Via Giorgione, 129  
00147 - ROMA  
Fax 0659602925

All'Associazione Nazionale  
Commercio Estero (A.N.C.E.)  
Corso Venezia, 47/49  
20121 – MILANO  
Fax 027750385

**OGGETTO:** Regime della trasformazione sotto controllo doganale – Due istanze presentate dall'Irlanda - Trasformazione di caseina in kit diagnostici – Trasformazione di succo di arancia congelato e non in soft drink – Esame delle condizioni economiche da parte del Comitato Codice Doganale – Sez. Regimi Doganali Economici ai sensi dell'art.552 par.2 del Reg.to CEE 2454/93 – Parere favorevole.

Si fa presente che nel corso della 93<sup>a</sup> riunione del Comitato Codice Doganale – Sezione regimi doganali economici, che si è tenuta a Bruxelles il 29 novembre u.s., sono stati presentati dai Servizi della Commissione CE i documenti di lavoro uniti alla presente, concernenti le istanze indicate in oggetto, presentate dalla delegazione irlandese, per essere sottoposte ad esame delle condizioni economiche, ai sensi dell'art.552 par.2 del Reg.to CEE 2454/93.

Al riguardo, tenuto conto del disposto dell'art.504, par. 4 del Reg.to CEE 2454/93, si comunica l'avviso favorevole espresso dal Comitato circa l'accogliibilità delle istanze presentate dall'Autorità doganale irlandese, potendosi per le fattispecie in oggetto ritenere soddisfatte le condizioni economiche; si fa presente che le conclusioni del Comitato non comprendono, per i casi di specie, la pubblicazione nella serie C della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi della richiamata normativa comunitaria, le conclusioni del Comitato vengono prese in considerazione non soltanto dall'Autorità (irlandese) interessata, ma anche da qualsiasi altra Autorità doganale

che si occupa di autorizzazioni e richieste simili. Pertanto, ove eventuali analoghe istanze – concernenti merci di importazione, attività di trasformazione e prodotti trasformati della stessa tipologia - siano presentate all’Autorità doganale italiana, le condizioni economiche dovranno intendersi del pari soddisfatte.

In particolare nei casi di specie il parere favorevole del Comitato riguarda:

- una istanza per la trasformazione di caseina (CNC 3501 1090 – 3501 1050) per la produzione di kit diagnostici di vario genere (prodotti classificati nei capitoli 30 e 38). L’autorizzazione potrà essere rilasciata per un quantitativo massimo di tonnellate 1,7 annue;
- una istanza per la trasformazione di succo di arancia congelato e non (CNC 2009 1998 91 e 2009 1199 92) in concentrato per soft drink (CNC 3302 1040 00). Tale autorizzazione potrà essere rilasciata per un quantitativo massimo di 15 tonnellate e con validità fino al 30 giugno 2006. Entro tale data il Comitato sottoporrà il caso ad un nuovo esame delle condizioni economiche.

Per tali istanze, in deroga a quanto previsto dalla seconda parte del punto C2) della Circolare n.30/D del 28 giugno 2001, le dogane territorialmente competenti in relazione al luogo in cui saranno effettuate le operazioni di trasformazione, o la prima di tali operazioni (in caso di trasformazioni successive), saranno competenti al rilascio delle relative autorizzazioni, secondo la procedura normale (per iscritto) con utilizzo del relativo modello (allegato 67), in maniera conforme alle indicazioni del Comitato (limiti quantitativi e temporali).

Inoltre per adempiere agli obblighi di cooperazione amministrativa (art.522 DAC), delle autorizzazioni rilasciate sarà data sollecita comunicazione alla scrivente, utilizzando per l’invio dei dati ivi previsti l’apposito formulario riprodotto in appendice all’allegato 70 del citato regolamento.

La presente risoluzione è stata sottoposta all’esame del Comitato di Indirizzo permanente di questa Agenzia che ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 febbraio 2006.

Si pregano le Amministrazioni ed Associazioni in indirizzo di provvedere alla necessaria informazione degli operatori economici del settore.

*Il Direttore dell’Area Centrale*  
Dr. Paolo Di Roma



EUROPEAN COMMISSION  
DIRECTORATE-GENERAL  
TAXATION AND CUSTOMS UNION  
Customs Policy  
**Transit, suspensive regimes and supply chain security**

Brussels, 10 November 2005

**TAXUD/1515/2005-EN**

Working paper

## **CUSTOMS CODE COMMITTEE**

*Section for Customs Procedures with Economic Impact*

### **Processing under Customs Control (PCC)**

(Processing of casein / examination of the economic conditions in accordance  
with Article 552(2) CCIP)

This document will be examined at a forthcoming meeting of the Committee.

Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, Belgium – Office MO51 4/60  
Telephone : (+32 2) direct line 299.09.07, switchboard 299.11.11 Fax : 296.59.83  
[Matthias.Reimann@cec.eu.int](mailto:Matthias.Reimann@cec.eu.int)

## PROCESSING UNDER CUSTOMS CONTROL (PCC)

### IMPORTATION OF CASEIN UNDER PCC

Application by the Irish authorities to grant the importation, under the PCC procedure, of Casein classified within CN Codes 3501 10 90 and 3501 10 50.

#### Background

The applicant is an Irish-based pharmaceuticals company which is a global leader in *in vitro* diagnostics and offers a broad range of innovative instrument systems and test for hospitals, reference labs, blood banks, physician offices and clinics. The company currently employs 2,100 people in Ireland. As a result of further growth, the applicant's-product portfolio will expand to include additional products and new diagnostic kits for the identification of viral markers associated with congenital defects and for cancer markers associated with prostate, testicular, breast, ovarian and digestive tract cancers. The applicant is currently approved by the Irish Customs authorities to use the PCC procedure, and has now applied to add Casein to the Import Goods List of the PCC authorisation.

The applicant has applied to import 1.7m (1,680,951) Grams of Casein under PCC as follows:

CN Code	Rate of Customs Duty
3501 10 90	9%
3501 10 50	3.2%

The various Diagnostic Kits manufactured by the applicant (classified in Chapters 30 and 38) attract a 0% rate of customs duty.

#### Casein – its use

Casein is a critical component of a number of diagnostic kits. It is used as a blocking agent to prevent protein binding in many *in vitro* diagnostic assays. During the development phase of an assay, the materials and components which include casein are carefully selected, tested for suitability and performance and then finalized.

#### Casein – sourcing and manufacture supply chain

The raw casein is sourced from a qualified vendor in New Zealand and is consistently purchased from the same single originating source. It is shipped from New Zealand to the US where it goes through an alkaline treatment process to become (Alkaline Treated) Acid Casein Powder, which is processed as follows:

- The Acid Casein powder is added to water to form a slurry.
- Sodium hydroxide and hydrogen peroxide are added to the slurry.
- Glacial acetic acid is added to the casein solution causing the casein to precipitate.
- The precipitate is rinsed which causes the solution to become less viscous and the pH is adjusted to between pH7.5 and pH 8.0.
- The bulk material is then transferred to the filling/freeze-drying area for lyophilisation.
- After storage, the intermediate casein is transferred to Ireland and shipped to the applicant's premises for manufacture into the final diagnostic kits.
- Manufacture is for European and Japanese markets.

### **Casein Standards – Raw Casein**

There has been historical variability observed with raw casein. The vendor for casein material is therefore carefully selected to ensure acceptable assay performances in this applicant's products. Based on the variability of casein, changing vendors, species of cattle and or herds would impact the performance of this applicant's assays. Change in vendor material could result in a shift in patient results and would involve large qualification costs and effort. For example, a shift in sensitivity could result in a false negative test result and a shift in specificity could lead to a false positive result. The search for another suitable vendor, the extensive analysis required, and the product regulatory submission which would need to be made to the appropriate regulatory bodies and countries would incur large internal costs.

### **Economic Requirements**

The applicant is exposed to several economic factors (freight, transport, currency, duty costs) which potentially decrease its ability to manufacture economically. It is therefore critically important that the company use the PCC procedure for Casein. If the applicant is unable to use this product in PCC, then this would substantially increase the cost of the product and would have a knock-on effect to the viability and underlying cost structure of the Irish plant.

The company relies on inter-company supplies of raw material in order to facilitate the manufacture of its range of diagnostic products. As there are competitive pressures on the applicant's group worldwide, it is incumbent on the company to locate its manufacturing operations in the optimal location to ensure that it maintains its cost and quality base. In this regard it is vitally important to note that were diagnostic kits to be imported from outside the EU, the duty rate would be 0%. The PCC procedure was established to avoid such situations.

### **Summary**

Annex 76 Part B of Commission Regulation No 2454/93 as amended states that the economic conditions shall be examined in the Committee for ...'**all goods subject to a(n) agricultural measure....**'. On examination, the only measure which appears applicable to the product the subject of this application is the granting of export refunds for the exportation of equivalent Community goods. The casein which is the subject of this application is being used for industrial production i.e. in pharmaceutical manufacturing and in terms of economic impact, the applicant has confirmed that there is no impact on the Irish dairy industry.

### **Recommendation**

**It would seem evident that the agricultural measure stipulated for this product (Export Refund) is not relevant in this particular case and as a result, the Irish Administration recommends that the applicant be permitted to import Casein, duty suspended, under the PCC procedure.**



**COMMISSIONE EUROPEA**  
DIREZIONE GENERALE  
FISCALITA' E UNIONE DOGANALE  
Politica doganale  
**Transito, regimi sospensivi e sicurezza della catena logistica**

Bruxelles, 10 novembre 2005

**TAXUD/1515/2005-EN**

Documento di lavoro

## **COMITATO DEL CODICE DOGANALE**

**Sezione per i regimi doganali economici**

**Trasformazione sotto controllo doganale**

(Trasformazione di caseina/ esame delle condizioni economiche ai sensi dell'Art.  
552(2) CDDA)

Il presente documento sarà oggetto d'esame di una delle prossime riunioni del Comitato

Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, Belgium – Office MO51 4/60  
Telephone : (+32 2) direct line 299.09.07, switchboard 299.11.11 Fax : 296.59.83  
[Matthias.Reimann@cec.eu.int](mailto:Matthias.Reimann@cec.eu.int)

## **TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE**

### **IMPORTAZIONE DI CASEINA IN REGIME DI TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE**

**Richiesta da parte delle autorità irlandesi di accordare l'importazione in regime di trasformazione sotto controllo doganale di caseina classificata con codice NC 3501 10 90 e 3501 10 50.**

#### **Contesto**

Il richiedente è una ditta farmaceutica con sede in Irlanda, leader mondiale di diagnostica in vitro, che offre una vasta gamma di sistemi e test strumentali innovativi per ospedali, laboratori di riferimento, banche del sangue, studi medici e cliniche. La ditta attualmente impiega 2100 persone in Irlanda. A seguito di un ulteriore allargamento la gamma di prodotti della ditta verrà ampliata e comprenderà altri prodotti, un nuovo kit diagnostico per l'individuazione di marker virali associati a difetti congeniti e di marker tumorali associati a prostata e tumori dei testicoli, del seno, delle ovaie e del tratto digerente. Attualmente il richiedente è autorizzato dall'Autorità doganale irlandese ad utilizzare il regime di trasformazione sotto controllo doganale ed ha chiesto di aggiungere la caseina all'elenco di merci importate dell'autorizzazione alla Trasformazione sotto controllo doganale.

Il richiedente ha chiesto di importare 1.7milioni (1.680.951) grammi di caseina in regime di trasformazione sotto controllo doganale nel seguente modo:

The applicant has applied to import 1.7m (1,680,951) Grams of Casein under PCC as follows:

<b>Codice NC</b>	<b>Tasso</b>
3501 10 90	9%
3501 10 50	3.2%

Ai vari kit diagnostici prodotti dal richiedente (classificati nei capitoli 30 e 38) si applica il tasso 0% del dazio doganale.

#### **Uso della caseina**

La caseina è un componente fondamentale in un certo numero di kit diagnostici. E' utilizzata come agente bloccante per prevenire il legame delle proteine in diverse analisi diagnostiche in vitro. Nella fase di sviluppo di un'analisi, i materiali ed i componenti, tra cui la caseina vengono accuratamente selezionati, testati per quanto riguarda idoneità e rendimento e quindi finalizzati.

#### **Caseina – Catena logistica di approvvigionamento e produzione**

La caseina grezza è acquistata da un venditore qualificato in Nuova Zelanda e viene normalmente acquistata dalla stessa unica fonte originaria. Viene spedita via mare dalla Nuova Zelanda negli Stati Uniti, dove viene sottoposta ad un processo alcalino per divenire polvere di caseina acida (con trattamento alcalino) che viene trasformata come segue:

- Si aggiunge acqua alla caseina acida in polvere in modo da formare un impasto
- Si aggiungono all'impasto idrossido di sodio ed perossido di idrogeno

- Si aggiunge acido acetico glaciale alla soluzione di caseina permettendo alla caseina di precipitare.
- Il precipitato viene sciacquato. In tal modo la soluzione diviene meno vischiosa ed il pH viene .aggiustato tra pH7.5 e pH 8.0
- Il materiale alla rinfusa viene quindi trasferito nell'area di riempimento/liofilizzazione.
- Dopo lo stoccaggio, la caseina intermedia viene trasferita in Irlanda e inviata ai locali del richiedente per la trasformazione nel prodotto finale (kit diagnostico).
- La produzione è destinata al mercato europeo e a quello giapponese.

### **Standard della caseina –Caseina grezza**

E' stata osservata una variabilità storica della caseina grezza. Pertanto il venditore della caseina viene selezionato attentamente per garantire un rendimento accettabile nei prodotti del richiedente. A causa della variabilità della caseina, cambiare venditore, specie di bovini o ovini avrebbe un impatto sul rendimento delle analisi del richiedente. Cambiare venditore potrebbe determinare un mutamento dei risultati nel paziente, implicando grandi sforzi e costi di qualificazione. Ad esempio, un mutamento della sensibilità potrebbe essere causa di un risultato negativo falso in una prova, mentre un mutamento della specificità potrebbe essere responsabile di un falso risultato positivo. La ricerca di un altro venditore, le laboriose analisi necessarie e la presentazioni del prodotto alle autorità normative di stati diversi determinerebbe elevati costi interni.

### **Requisiti economici**

Il richiedente è esposto a diversi fattori economici (merci, trasporto, valuta, imposte) che potenzialmente riducono la capacità di produrre in modo economico. Pertanto, è estremamente importante per la ditta utilizzare il regime di trasformazione sotto controllo doganale per la caseina. Se il richiedente non può utilizzare il prodotto in questione in regime di trasformazione sotto controllo doganale, si determina un sostanziale aumento del prezzo del prodotto finito, con conseguente effetto a catena sulla produttività ed i costi di base dell'impianto irlandese. La ditta si basa su una fornitura interaziendale di materia prima per facilitare la produzione della gamma dei prodotti diagnostici. A causa della pressione della concorrenza mondiale sul gruppo della richiedente, è essenziale per la ditta localizzare le operazioni di produzione nel posto migliore al fine di garantire la stabilità dei costi e della qualità. Pertanto, è di fondamentale importanza notare che se i kit diagnostici venissero importati da paesi terzi, l'aliquota sarebbe 0%. Il regime di trasformazione sotto controllo doganale è stato creato per evitare tali situazioni.

### **Riassunto**

L'All. 76 parte B del Reg. della Commissione n. 2454/93, così come è stato modificato, stabilisce che le condizioni economiche sono oggetto d'esame del Comitato per "... **tutte le merci soggette a misure agricole...**" Dall'esame, l'unica misura che sembra applicabile al prodotto che rientra nella presente richiesta è la concessione di restituzioni all'esportazione per l'esportazione di merci comunitarie equivalenti. La caseina oggetto della richiesta viene utilizzata per la produzione industriale, cioè nella produzione di prodotti farmaceutici e in termini di impatto economico, il richiedente ha confermato che non c'è impatto sull'industria del latte irlandese.

### **Raccomandazione**

**Appare chiaro che la misura agricola convenuta per tale prodotto (restituzione all'esportazione) non è rilevante in questo caso particolare e di conseguenza**

**l'Amministrazione irlandese raccomanda che venga permesso al richiedente di importare caseina in sospensione d'imposta in regime di trasformazione sotto controllo doganale.**



EUROPEAN COMMISSION  
DIRECTORATE-GENERAL  
TAXATION AND CUSTOMS UNION  
Customs Policy  
Transit, suspensive regimes and supply chain security

Brussels, 10 November 2005

**TAXUD/1516/2005-EN**

Working paper

## **CUSTOMS CODE COMMITTEE**

*Section for Customs Procedures with Economic Impact*

### **Processing under Customs Control (PCC)**

(Processing of orange juice / examination of the economic conditions in accordance with Article 552(2) CCIP)

This document will be examined at a forthcoming meeting of the Committee.

Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, Belgium – Office MO51 4/60  
Telephone : (+32 2) direct line 299.09.07, switchboard 299.11.11 Fax : 296.59.83  
[Matthias.Reimann@cec.eu.int](mailto:Matthias.Reimann@cec.eu.int)

## PROCESSING UNDER CUSTOMS CONTROL (PCC)

### IMPORTATION OF FROZEN / UNFROZEN ORANGE JUICE UNDER PCC

Application by the Irish authorities to grant the importation under the PCC procedure of Orange Juice classified within CN Codes 2009 19 98 91 and 2009 11 99 92

#### Background

An Irish-based soft drinks concentrate manufacturer has applied to the Irish authorities for approval to import orange juice under the PCC procedure, from Brazil for use in the manufacture of a soft drink concentrate

The applicant has requested the importation of 28,850 Kilos of Orange Juice as follows:

CN Code	Duty Applicable
2009 19 98 91	12.2%
2009 11 99 92	15.2%

The processed product will be a Soft Drink Concentrate:

3302 10 4000	0%
--------------	----

#### Importation of Orange Juice

Orange juice is purchased from Brazil for the following reasons :-

1. The company's processed products - food grade materials - are produced to very rigid technical specifications, and consequently the orange juice used in manufacture must be of consistent quality. The Brazilian climate lends itself to production of a very consistent quality of orange juice, in terms of acidity and brix levels – this is essential to the applicant's manufacturing requirements. The applicant states that this particular consistency is not available in orange juice purchased within the EU.
2. The applicant states that the volumes required by the company cannot be completely satisfied by EU producers alone.
3. It is the applicant company's policy to purchase orange juice, where possible, from within the EU. Currently a vast array of different grade orange juice, and many other juices are purchased by the applicant from within the EU and this is the applicant's preferred option. However, for the reasons outlined, the company has no option but to source a proportion of its Orange juice in Brazil.

#### Summary

Annex 76 Part B of Commission Regulation No 2454/93 as amended states that the economic conditions shall be examined in the Committee for ...' **all goods subject to a(n) agricultural measure....**'. On examination, the only measure which appears applicable to the products the subject of this application is the granting of export refunds for the exportation of equivalent Community goods -the Orange Juice imported by this company from Brazil, however, will be destined for use in the home market. The Irish Department of Agriculture & Food has examined

and investigated this application and have raised no objections to the importation of orange juice under the PCC procedure.

**Recommendation**

It would seem evident that the agricultural measure stipulated for this product (Export Refund) is not relevant in this particular case and consequently, the Irish Administration recommends that the applicant be permitted to import Orange Juice duty suspended, under the PCC procedure.



**COMMISSIONE EUROPEA**  
DIREZIONE GENERALE  
FISCALITA' E UNIONE DOGANALE  
Politica doganale  
**Transito, regimi sospensivi e sicurezza della catena logistica**

Bruxelles, 10 novembre 2005

**TAXUD/1516/2005-EN**

Documento di lavoro

## **COMITATO DEL CODICE DOGANALE**

**Sezione per i regimi doganali economici**

**Trasformazione sotto controllo doganale**

(Trasformazione di succo d'arancia / esame delle condizioni economiche ai sensi dell'Art. 552(2) CDDA)

Il presente documento sarà oggetto d'esame di una delle prossime riunioni del Comitato.

Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, Belgium – Office MO51 4/60  
Telephone : (+32 2) direct line 299.09.07, switchboard 299.11.11 Fax : 296.59.83  
[Matthias.Reimann@cec.eu.int](mailto:Matthias.Reimann@cec.eu.int)

## TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE

### IMPORTAZIONE DI SUCCO D'ARANCIA CONGELATO/DECONGELATO IN REGIME DI TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE

Richiesta da parte delle autorità irlandesi di concedere l'importazione in regime di trasformazione sotto controllo doganale di succo d'arancia classificato con codice NC 2009 19 98 91 e 2009 11 99 92

#### Contesto

Un produttore di bevande concentrate ha chiesto alle autorità irlandesi di poter importare succo d'arancia in regime di trasformazione sotto controllo doganale dal Brasile per utilizzarlo nella produzione di un concentrato per bibite.

Il richiedente ha chiesto l'importazione di 28,850 Kg di succo d'arancia nel seguente modo:

Codice NC	Dazio applicabile
2009 19 98 91	12.2%
2009 11 99 92	15.2%

Il prodotto trasformato sarà un concentrato per bevande:

3302 10 4000	0%
--------------	----

#### Importazione di succo d'arancia

Il succo d'arancia viene acquistato dal Brasile per i seguenti motivi :-

1. I prodotti trasformati dalla ditta – prodotti di tipo alimentare– sono prodotti secondo specifiche tecniche molto severe, e di conseguenza il succo d'arancia utilizzato nella produzione deve essere di qualità costante. Il clima brasiliano determina di per sé la produzione di una qualità di succo d'arancia sicuramente costante, in termini di acidità e valore Brix- essenziali per i requisiti di produzione del richiedente. Il richiedente afferma che tale particolare requisito della costanza non si trova nei succhi d'arancia acquistati nell'UE.
2. Il richiedente afferma che i volumi necessari non possono essere forniti solo da produttori UE.
3. La politica della ditta del richiedente è quella di acquistare succo d'arancia, per quanto possibile, dall'UE. Attualmente una vasta gamma di varietà di succo d'arancia e diversi altri tipi di succhi sono acquistati dal richiedente dall'UE, opzione preferita dal richiedente. Tuttavia, per le summenzionati ragioni, la ditta non può far a meno di acquistare una parte del succo d'arancia in Brasile.

#### Riassunto

L'All. 76 parte B del Reg. della Commissione n. 2454/93, così come è stato modificato, stabilisce che le condizioni economiche sono oggetto d'esame del Comitato per "... tutte le merci soggette a misure agricole..." Dall'esame, l'unica misura che sembra applicabile ai prodotti che rientrano nella presente richiesta è la concessione di restituzioni all'esportazione per l'esportazione di merci comunitarie equivalenti. Il succo d'arancia importato dalla ditta dal Brasile, comunque, sarà

destinato ad essere utilizzato nel mercato nazionale. L'Irish Department of Agriculture & Food ha esaminato e condotto indagini su tale richiesta e non ha sollevato obiezioni in merito all'importazione di succo d'arancia in regime di trasformazione sotto controllo doganale.

**Raccomandazione**

**Appare chiaro che la misura agricola convenuta per tale prodotto (restituzione all'esportazione) non è rilevante in questo caso particolare e di conseguenza l'Amministrazione irlandese raccomanda che venga permesso al richiedente di importare succo d'arancia in sospensione d'imposta in regime di trasformazione sotto controllo doganale.**